

FORZASOLE

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) ed in conformità con quanto disposto dalla Circolare Isvap n. 518 del 21 novembre 2003.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

UBI Assicurazioni S.p.A.:

- società facente parte del Gruppo UBI Banca e soggetta direttamente all'attività di direzione e coordinamento di UBI Partecipazioni Assicurative S.p.A.;
- è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (Gazzetta Ufficiale del 16-3-1987 n. 62);
- ha sede legale in Italia, 20149 Milano, Piazzale Fratelli Zavattari, 12, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498, sito internet www.ubiassicurazioni.it.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. E' data facoltà alle Parti di scegliere la legislazione applicabile salve in ogni caso le norme imperative del diritto italiano. UBI Assicurazioni S.p.A. propone comunque, per i propri prodotti, la legislazione italiana.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. - Servizio Revisione Interna, P.le F.lli Zavattari 12, 20149 Milano - Fax 02.49980492 - e-mail: reclami@ubiassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in ogni caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente.

Termini di prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C.

**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE
SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI
SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ARTICOLI CONCERNENTI
I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZZO, GLI
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO ED IL RECESSO DELLE PARTI**

SOMMARIO

Definizioni	pag.	2
Condizioni Generali di Assicurazione	pag.	4
Garanzie danni diretti	pag.	7
Garanzie danni indiretti.....	pag.	14
Norme che regolano i sinistri.....	pag.	16
Condizioni particolari	pag.	21

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ALLAGAMENTO: accumulo e/o spargimento di acqua, non causato da inondazione e/o alluvione, mareggiate, maremoti, penetrazione di acqua marina, fenomeno dell' acqua alta.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: la garanzia prestata con il contratto di assicurazione.

ATTI DI TERZI: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio.

ATTO DI SABOTAGGIO: qualunque atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale uso.

ATTO DI TERRORISMO: qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sè o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

CELLA FOTOVOLTAICA: elemento base nella costruzione di un impianto fotovoltaico.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

DIMORA ABITUALE: quella posta in territorio italiano e corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, ovvero quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA: quella posta in territorio italiano ove l'Assicurato non dimora abitualmente.

FRANCHIGIA: importo o numero di giorni prestabilito che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato e per il quale l'Impresa non corrisponde l'indennizzo.

GESTORE DELLA RETE (G.S.E. S.p.A.): l'Ente Gestore delle Rete Elettrica Nazionale.

GUASTI MACCHINE E/O FENOMENI ELETTRICI: tutti i danni derivanti al macchinario da guasto e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiali, di fusione, di esecuzione e di installazione.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO: impianto costituito da un insieme di apparecchiature che permettono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica.

IMPRESA: UBI Assicurazioni S.p.A.

INDENNIZZO: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

INONDAZIONE E ALLUVIONE: fuoriuscita di acqua dagli usuali argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d'acqua, laghi, bacini, sia naturali che artificiali, quando detto evento sia riscontrabile dagli effetti prodotti su di una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

INVERTER: dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

MACCHINARIO: l'impianto fotovoltaico comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione.

MODULO FOTOVOLTAICO: elemento ottenuto dalla connessione elettrica in serie di più celle fotovoltaiche.

POLIZZA: il documento che prova l'esistenza del contratto di Assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro e per la quale l'Impresa non corrisponde l'indennizzo.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

VALORE A NUOVO: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e collaudo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Direzione dell'Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa ha sempre il diritto di prendere visione delle cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo,

il Contraente o l'Impresa possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'Impresa entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 11 - Foro competente

Per qualunque controversia che dovesse sorgere tra l'Impresa e l'Assicurato relativamente all'applicazione o interpretazione della presente polizza, il foro competente sarà quello di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l'Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005.

In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

GARANZIE DANNI DIRETTI

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga ad indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti cagionati all'impianto assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore) da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.

Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati per ordine delle Autorità, nonché quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Inoltre l'Impresa, in caso di sinistro indennizzabile, rimborsa sino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidabile ed entro la somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per:

- 1) demolire, smaltire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro;
- 2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro.

Per le spese di cui ai suindicati punti 1) e 2), non è operante il disposto di cui all'Art. 28 - Assicurazione parziale.

Art. 15 - Caratteristiche degli impianti

Gli impianti assicurati dovranno avere i seguenti requisiti:

- se di potenza maggiore a 3 KWp, aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore della Rete Elettrica (G.S.E. S.p.A.) riportate nell'allegato n° 1 del D.M. approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla G.U. n° 45/2007 del 23/02/2007;
- se di potenza uguale o inferiore a 3 KWp, essere stati progettati e installati a regola d'arte, dotati di pannelli certificati dal produttore secondo la norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646 e testati alla grandine.

Per gli impianti con caratteristiche tecniche diverse da quelle sopra indicate, varrà, in caso di sinistro, quanto disposto all'Art. 19.1 - Limiti di indennizzo, lettera h).

Art. 16 - Esclusioni danni diretti

L'Impresa non è obbligata, in alcun caso, per:

- a) i danni causati da o verificatisi in occasione di:
 - a1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare,

requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, atti di potenze straniere nemiche, ostilità od operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), ascesa militare, ribellione, colpo di stato civile o militare, corte marziale o saccheggio o devastazione ad essi collegati, distruzione o danneggiamento di proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, o qualsiasi azione o situazione inerente agli eventi di cui sopra;

- a2. esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - a3. eruzioni vulcaniche;
 - a4. bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - a5. mareggiate, maremoto, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;
 - a6. trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'insediamento dove è ubicato l'impianto assicurato;
- purchè il sinistro sia in rapporto con detti eventi;

b) i danni causati da o dovuti a:

- b1. frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti e collaboratori familiari, saccheggio, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- b2. crolli, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- b3. deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, ossidazione, arrugginimento, contaminazione e/o inquinamento degli enti assicurati, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, infiltrazioni, evaporazioni;
- b4. urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- b5. inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione del macchinario; funzionamento improprio, esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o

scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e migliorie;

b6. difetti di rendimento;

b7. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento che abbia colpito le cose assicurate, non altrimenti escluso.

Se dagli eventi indicati ai punti b1, b2, b3, b4, b5, b6, e b7 dovesse derivare altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, l'Impresa liquiderà solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

b8. dolo e colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei loro familiari risultanti dallo stato di famiglia e delle altre persone con loro stabilmente conviventi;

b9. errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio, conservazione, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;

b10. ordinanze e/o disposizioni di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari e impianti;

b11. cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, sospensione di lavoro, danni indiretti e qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla specifica sezione Danni Indiretti;

b12. difetti noti, all'atto della stipulazione della polizza, all'Assicurato, al Contraente, ai loro familiari risultanti dallo stato di famiglia e alle altre persone con loro stabilmente conviventi;

b13. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore, salvo che non derivino da un altro danno indennizzabile a termini di polizza;

b14. inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria, del suolo, nonché di contaminazione da sostanze radioattive;

b15. i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;

b16. i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno.

Sono infine esclusi i danni:

1. di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;

2. di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software;

3. di interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1 e 2;

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) uso di internet o intranet;
- b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c) computers, virus o software simili (es. trojan, vermi ecc.);

e per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a:

- d) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
- sempreché tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza.

Nel caso in cui, in conseguenza dei danni di cui ai punti 1 e 2, derivi altro danno materiale e diretto, tale danno e le eventuali relative conseguenze si intendono coperte dalla presente polizza.

Art. 17 – Enti esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dalla presente assicurazione i seguenti enti:

- tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- impianti o parti degli stessi, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
- impianti o parti di essi in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio, se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- pannelli destinati ad alimentare segnali stradali ovvero destinati ad alimentare singoli punti di illuminazione o segnalazione;
- linee di distribuzione esterne alle pertinenze dell'insediamento dove è ubicato l'impianto assicurato.

Art. 18 – Delimitazioni di garanzia

1) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di **occupazione non militare** delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, l'Impresa non risarcirà i danni derivanti da distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

2) Relativamente ai danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi**, l'Impresa non risponde dei danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o

distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

- 3) Agli effetti della garanzia **terremoto**, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
- 4) L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da **inondazioni e alluvioni** solo quando tali danni siano causati dalla fuoriuscita dagli usuali argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d'acqua, laghi, bacini sia naturali che artificiali.
- 5) Relativamente ai danni di **correnti o scariche od altri fenomeni elettrici/elettronici**, nonché ai **guasti macchine** indennizzabili a termini di polizza, s'intendono esclusi:
 - i danni ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
 - i danni in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
 - i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni ai moduli e ai componenti elettronici del macchinario assicurato (ivi compresi i costi per la ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica (a titolo esemplificativo: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura; aggiornamento tecnologico dell'impianto; danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche, verificatesi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne).
- 6) Relativamente ai **danni di furto**, condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto assicurato è fissato.
Relativamente agli impianti installati su fabbricati aventi linea di gronda inferiore a 4 metri o nelle pertinenze a terra (come definite dall'art. 817 del C.C.), è condizione essenziale che sia presente almeno uno dei seguenti sistemi di protezione, pena la non operatività della garanzia:
 - tutti i bulloni destinati al fissaggio dei pannelli ai relativi sostegni siano saldati o abbiano la testa spaccata;
 - tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi sostegni;
 - l'impianto sia dotato di un chip all'interno dei pannelli tale da consentire il “riconoscimento” dell'inverter;
 - sia installato un sistema antifurto di localizzazione tipo “GPS”.

Inoltre, relativamente a:

- impianti installati su fabbricati aventi linea di gronda inferiore a 4 metri o nelle pertinenze a terra, l'Assicurato si obbliga a proteggere l'impianto con una recinzione avente altezza minima di 2 metri, realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, legno con pali infissi nel terreno, continua lungo tutto il perimetro dell'installazione, pena la non operatività della garanzia;
- impianti installati in un edificio civile destinato a dimora saltuaria dell'Assicurato, lo stesso si obbliga a proteggere l'impianto con una recinzione opaca avente altezza minima di 2 metri, realizzata in muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro con pali infissi nel terreno e continua lungo tutto il perimetro dell'installazione pena la non operatività della garanzia.

Condizione essenziale per la validità della garanzia è che detta recinzione ed i suoi accessi siano chiusi a chiave quando non vi sia presenza di persone nell'insediamento ove è ubicato l'impianto assicurato, e che l'asportazione dei beni assicurati venga effettuata con effrazione della recinzione e/o dei relativi accessi.

Qualora il furto avvenga senza effrazione della recinzione e/o dei relativi accessi, ma con la presenza di persone all'interno dell'insediamento, si conviene di elevare dal 10% al 30% la percentuale di scoperto relativa alla garanzia furto.

Art. 19 – Limiti di indennizzo - Scoperti e Franchigie

19.1 - Limiti di indennizzo

Fermo quanto previsto dal successivo Art. 20 - Limite massimo dell'indennizzo, resta convenuto che l'Impresa non è tenuta, per sinistro e per anno assicurativo e per ciascuna ubicazione assicurata, all'indennizzo di somme superiori a:

a) 100% della somma assicurata per ogni evento;

ridotto a:

- b) 80% della somma assicurata per ciascuna delle seguenti garanzie: eventi atmosferici, atti di terzi esclusi atti di terrorismo, atti di sabotaggio;
- c) 50% della somma assicurata per ciascuna delle seguenti garanzie: inondazioni, alluvioni, sovraccarico neve, terremoto, atti di terrorismo, atti di sabotaggio;
- d) € 15.000,00 per allagamenti;
- e) € 10.000,00 per l'insieme delle garanzie fenomeno elettrico ed elettronico e guasti macchine;

- f) € 10.000,00 per furto, rapina, estorsione;
- g) 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di € 5.000,00, per gli onorari di Periti e consulenti;
- h) 70% del limite di indennizzo indicato nel presente punto 19.1, per impianti aventi caratteristiche non conformi a quanto disposto dall'Art. 15 - Caratteristiche degli impianti.

19.2 - Scoperti e Franchigie

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro, previa detrazione di:

- a) un importo pari al 2% della somma assicurata con il minimo di € 200,00 ed il massimo di € 1.000,00, per ciascun evento garantito; tranne:
 - b) un importo pari al 2% della somma assicurata con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 5.000,00, per sovraccarico neve, inondazioni, alluvioni, terremoto;
 - c) uno scoperto pari al 10% della somma liquidabile a termini di polizza con il minimo di € 200,00 per furto, rapina, estorsione, atti di terzi, eventi atmosferici;
 - d) uno scoperto pari al 30% della somma liquidabile a termini di polizza con il minimo di € 200,00 per il furto con presenza di persone (senza effrazione della recinzione e/o dei relativi accessi).

Qualora in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni, dall'indennizzo verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle applicabili.

Art. 20 - Limite massimo dell'indennizzo

In nessun caso l'Impresa potrà essere tenuta a pagare, per la totalità delle garanzie previste all'Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione, somma maggiore di quella assicurata. Fanno eccezione unicamente le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 del C.C.

GARANZIE DANNI INDIRETTI

Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 16 – Esclusioni danni diretti, punto b11, l'Impresa indennizza le perdite di profitto derivanti dall'interruzione o dalla diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro indennizzabile secondo quanto previsto dalle garanzie Danni Diretti, che abbia colpito le cose assicurate installate nel luogo indicato in polizza, compreso il caso in cui il danno risultasse non indennizzabile per l'applicazione di eventuali franchigie e/o scoperti.

La garanzia è operante a condizione che il macchinario sia dotato di un sistema di telecontrollo direttamente gestito dall'installatore.

La presente garanzia si intende prestata in aumento alla somma indicata in polizza per ciascuna ubicazione assicurata, fino ad un massimo del 15% della somma stessa, a deroga di quanto previsto dall'Art. 20 - Limite massimo dell'indennizzo.

Art. 22 - Esclusioni danni indiretti

L'Impresa non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività a seguito di sinistri, sia pure indennizzabili a termini di polizza, causati da:

- a. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- b. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari necessari per la ripresa dell'attività;
- c. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, stati di guerra;
- d. sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- e. revisioni, modifiche o migliorie effettuate in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo del macchinario o degli impianti danneggiati o distrutti.

L'Impresa non risponde di:

- f. penali, indennità o multe dovute a terzi;
- g. qualunque inattività del macchinario che si dovesse verificare in assenza di sinistro.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- h. dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei loro familiari risultanti dallo stato di famiglia e delle altre persone con loro stabilmente conviventi;
- i. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, occupazione di fabbricati ed edifici in genere;
- j. difetti di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- k. mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

CONCERNENTI TUTTE LE GARANZIE

Art. 23 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) relativamente al danno indiretto, eseguire con la dovuta diligenza tutti gli interventi ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo l'inattività del macchinario assicurato;
- c) darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell'Impresa, il più presto possibile e comunque entro dieci giorni da quando si è verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell'evento dannoso. Nei casi di particolare gravità, la denuncia deve essere preceduta da avviso telegrafico o via fax.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Il Contraente, o l'Assicurato, deve altresì:

- relativamente al danno materiale e diretto:

- d) in caso di furto, rapina, o comunque di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

- relativamente al danno indiretto:

- g) tenere a disposizione dell'Impresa e dei Periti qualsiasi documento, prova,

informazione o elemento che possa essere ragionevolmente richiesto ai fini della quantificazione del danno.

Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente, o l'Assicurato, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 25 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti, nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 26 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'Art. 5 - Aggravamento del rischio, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 23 - Obblighi in caso di sinistro;

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 27 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 25 - Procedura per la valutazione del danno, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla e tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 27 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Il valore che le cose assicurate illese, danneggiate, distrutte o sottratte, hanno al momento del sinistro, viene calcolato in base al valore a nuovo, previa dimostrazione dell'Assicurato di aver provveduto al loro rimpiazzo e conseguente presentazione della relativa documentazione.

Per le cose che l'Assicurato non avesse ancora rimpiazzato, il danno potrà essere quantificato in via provvisoria sulla base del loro valore allo "stato d'uso", ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità, funzionalità, stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.

In questo caso l'Assicurato avrà diritto ad un'integrazione della liquidazione, a condizione che il rimpiazzo delle cose liquidate in via provvisoria e la presentazione della relativa documentazione avvenga entro 12 mesi dalla firma dell'atto di liquidazione.

Art. 28 - Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro il valore di rimpiazzo del macchinario è superiore alla somma assicurata, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra detta somma assicurata e il valore di rimpiazzo. Tuttavia tale

regola non verrà applicata se, al momento del sinistro, la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite venisse superato, la regola proporzionale verrà applicata solamente per l'eccedenza.

Art. 29 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 10.000,00.

L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto sarà effettuata come se la condizione "Valore a Nuovo" non esistesse.

Art. 30 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avverrà solo quando l'Assicurato avrà dimostrato che non ricorre alcuno dei casi previsti all'Art. 16 - Esclusioni danni diretti, punto b8 e all'Art. 22 - Esclusioni danni indiretti, lettera h.

SPECIFICHE PER LE GARANZIE DANNI INDIRETTI

Art. 31 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno si determina come segue:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) tramite lettura del contatore relativamente ai 15 giorni antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) si verifica la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di produrre nei 15 giorni successivi al sinistro, prima della riparazione; qualora questa avvenisse prima di detto termine, la produzione media giornaliera sarà calcolata dalla data del sinistro a quella della riparazione;
- c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - c1) il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal Cliente con il Gestore delle rete;
 - c2) il valore dell'incentivo erogato da G.S.E. S.p.A. per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D.M. del 28.07.2005 relativo al conto energia e sue successive modifiche;
- d) l'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati quali franchigia al successivo Art. 32 - Periodo di indennizzo e franchigia.

Art. 32 - Periodo di indennizzo e franchigia

L'assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 60 giorni, previa applicazione di una franchigia assoluta di 5 giorni.

La decorrenza di tale periodo si intende a partire dalla data del sinistro ed esso non si modifica per effetto di scadenza, risoluzione o sospensione del contratto, avvenuti successivamente alla data del sinistro stessa.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 33 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporterà la decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato abbia agito in buona fede.

L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

La presente Condizione Particolare non vale per le garanzie furto, rapina, estorsione.

Art. 34 - Vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto degli Artt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e 5 - Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno dell'ubicazione assicurata esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 35 - Dolo e colpa grave

A parziale deroga dell'Art. 16 - Esclusioni danni diretti, punto b8 e dell'Art. 22 - Esclusioni danni indiretti, lettera h, l'Impresa risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, determinati da:

- dolo dei dipendenti e collaboratori familiari dell'Assicurato, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'ubicazione assicurata, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, purchè l'Assicurato denunci il fatto all'Autorità competente ed esibisca copia di tale denuncia, vistata dall'Autorità, all'Impresa;
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge.

La presente Condizione Particolare non vale per le garanzie furto, rapina ed estorsione.

Art. 36 - Rinuncia al diritto di surroga

L'Impresa rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C., purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La presente Condizione Particolare non vale per le garanzie furto, rapina ed estorsione.

Art. 37 - Rimborso onorari dei Periti e consulenti

L'Impresa rimborsa le spese e gli onorari dei Periti e dei consulenti che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

L'Impresa non pagherà per quanto sopra somma superiore al limite stabilito in polizza.

PAGINA VUOTA

PAGINA VUOTA

PAGINA VUOTA



UBI Assicurazioni S.p.A. - Società facente parte del Gruppo UBI Banca e soggetta direttamente all'attività di direzione e coordinamento di UBI Partecipazioni Assicurative S.p.A. - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 Milano - Tel. 02.49980.1 - Fax 02.49980.498 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154 - n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n.62)